

Bruxelles, 6 marzo 2026
(OR. en)

5443/23
ADD 1 DCL 1

ASILE 10
MIGR 28
FRONT 16
JAI 55
COEST 38

DECLASSIFICAZIONE

del documento: 5443/23 ADD 1

data: 18 gennaio 2023

nuovo status: Pubblico

Oggetto: ALLEGATO della proposta di raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 gennaio 2023
(OR. en)**

**5443/23
ADD 1**

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**JAI 55
ASILE 10
MIGR 28
FRONT 16
COEST 38**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 712 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 712 final - ANNEX.

All.: COM(2022) 712 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.12.2022
COM(2022) 712 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea

DECLASSIFIED

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Scopo dell'accordo è stabilire una base giuridica per gli Stati membri e la Svizzera per lo scambio di dati sulle persone che beneficiano della protezione temporanea.

2. OBIETTIVO

Conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera.

3. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'accordo dovrà:

- (1) specificare l'ambito di applicazione personale a norma del quadro giuridico pertinente dell'Unione europea e della Svizzera per la protezione temporanea e la protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale;
- (2) specificare lo scopo per il quale i dati possono essere scambiati e usati;
- (3) contenere una descrizione dei dati che possono essere scambiati;
- (4) specificare le autorità che possono scambiare i dati;
- (5) contenere una clausola che preveda, qualora i dati siano scambiati tramite una piattaforma informatica, l'obbligo di contribuire ai costi del sistema e un meccanismo per il calcolo del contributo.

4. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ E DENUNCIA DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni standard sulle lingue facenti fede, sull'entrata in vigore e sulla potenziale applicazione provvisoria. L'accordo potrebbe prevedere la propria denuncia automatica connessa alla protezione temporanea.